



REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

*Approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 15/07/2022
Decorrenza applicativa dal 01/08/2022*

SOMMARIO

AMBITO DI APPLICAZIONE	3
1. PRINCIPI GENERALI	3
2. ATTIVITÀ DEGLI ORGANI.....	3
2.1 Collaborazione	3
2.2 Consiglio Generale.....	3
2.3 Consiglio di Amministrazione	4
2.4 Struttura operativa.....	4
3. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE.....	4
3.1 Documento programmatico pluriennale [in breve DPP].....	4
3.2 Documento programmatico previsionale annuale [in breve DPA]	5
4. DESTINATARI E MODALITÀ DI INTERVENTO.....	5
4.1 Soggetti esclusi	6
4.2 Altre cause di esclusione.....	6
4.3 Impegni pluriennali	6
4.4 Azioni informative per l'accesso agli interventi.....	6
5. MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI EROGATIVI	7
5.1 Progetti propri della Fondazione	7
5.2 Progetti di terzi.....	7
5.3 Azioni di sistema.....	7
5.4 Bando	8
5.5 Assegnazione diretta	8
6. ISTRUTTORIA, CRITERI DI VALUTAZIONE, EROGAZIONE, MONITORAGGIO	8
6.1 Istruttoria.....	8
6.2 Criteri per la valutazione delle richieste	9
6.3 Procedure di approvazione.....	9
6.4 Erogazione dei contributi.....	9
6.5 Revoca dei contributi	10
6.6 Monitoraggio e valutazione risultati	10
6.7 Evidenza del contributo della Fondazione	11
7. PUBBLICITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE ISTITUZIONALE E NORMA TRANSITORIA	11
7.1 Pubblicità della documentazione istituzionale.....	11
7.2 Norma transitoria	11

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dello Statuto della Fondazione Monteparma, di seguito indicata come “Fondazione”, disciplina l'esercizio dell'attività istituzionale della Fondazione, stabilisce i criteri e le modalità con i quali la stessa attua gli scopi statutari e persegue la trasparenza dell'attività e l'efficacia degli interventi, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni approvata dall'Assemblea dell'Acri il 4 aprile 2012.

1. PRINCIPI GENERALI

La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nell'ambito dei settori di intervento di cui all'art. 1 lett. c-bis) del D.Lgs n.153/1999, periodicamente individuati dal Consiglio Generale nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, dando rilievo alla valenza sociale, culturale ed economica dei progetti.

La Fondazione opera secondo criteri di economicità e di programmazione - annuale e pluriennale - nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà.

Al fine di preservare il patrimonio anche nell'interesse delle generazioni future, la Fondazione opera affinché i flussi annui di spesa totale, comprensivi di erogazioni e di spese di struttura, siano coerenti con i flussi reddituali generati dall'investimento del patrimonio, in relazione alle scelte strategiche di investimento elaborate dal Consiglio Generale.

Nella definizione delle politiche di bilancio ed erogative la Fondazione persegue gli obiettivi di stabilizzare le erogazioni nel tempo e di realizzare un'equilibrata destinazione delle risorse tra impegni annuali, pluriennali e continuativi.

La Fondazione persegue le proprie finalità istituzionali attraverso:

- 1) l'attuazione di progetti propri, anche mediante l'esercizio diretto e/o indiretto di imprese strumentali;
- 2) l'erogazione di contributi o fornitura di beni e servizi per progetti di terzi nei settori prescelti, destinati a produrre risultati socialmente rilevanti in un arco temporale determinato;
- 3) l'erogazione di contributi per il sostegno dell'attività ordinaria di soggetti la cui attività presenti caratteristiche di eccellenza, senza svolgere alcuna opera di sostituzione o di supplenza delle istituzioni deputate;
- 4) altre modalità ritenute idonee in funzione degli specifici obiettivi perseguiti.

La Fondazione svolge la sua attività prevalentemente nel territorio della provincia di Parma, anche avvalendosi della collaborazione dell'ACRI o della locale Consulta regionale, definita “Associazione tra Fondazioni di origine bancaria dell'Emilia-Romagna”.

2. ATTIVITÀ DEGLI ORGANI

2.1 Collaborazione

Gli Organi statutari cooperano tra loro in un rapporto di leale e reciproca collaborazione, al fine di perseguire in maniera ottimale le finalità statutarie, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni. Il Collegio dei Revisori vigila affinché non si creino confusioni di responsabilità.

2.2 Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è l'organo di indirizzo, responsabile della definizione delle strategie di perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.

Nel rispetto delle attribuzioni e delle modalità operative stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento, scopo primario dell'attività del Consiglio Generale è la determinazione degli obiettivi, dei programmi e delle priorità della Fondazione, nonché la verifica dei risultati.

Il Consiglio Generale definisce periodicamente la quota di risorse, in funzione dei risultati della gestione del patrimonio, da destinare all'attività istituzionale, al netto degli accantonamenti patrimoniali e delle spese di funzionamento.

A tale fine il Consiglio Generale esercita le attribuzioni previste dall'art.14 dello Statuto e, in particolare, nell'esercizio dell'attività istituzionale:

- a) approva il documento programmatico pluriennale, individuando l'ambito temporale di operatività, i settori di intervento e, per quanto possibile, le relative risorse disponibili, sentito il Consiglio di Amministrazione;
- b) approva il documento programmatico previsionale annuale, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- c) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'istituzione e l'esercizio da parte della Fondazione di imprese strumentali nell'ambito dei settori rilevanti, anche mediante l'assunzione di partecipazioni di controllo in società operanti in via esclusiva nei settori rilevanti;
- d) approva il bilancio e la relazione sulla gestione, comprensiva del bilancio di missione, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- e) verifica periodicamente, di norma con cadenza semestrale, i risultati dell'azione del Consiglio di Amministrazione sulla base di apposite relazioni predisposte dallo stesso Consiglio relative all'attività istituzionale svolta.

2.3 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo responsabile della gestione della Fondazione nei limiti determinati dalle linee strategiche e dagli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione deliberati dal Consiglio Generale.

Conformemente alle previsioni statutarie e di legge, il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione. In particolare, nell'esercizio dell'attività istituzionale, il Consiglio:

- a) fornisce al Consiglio Generale le informazioni e i dati necessari per la predisposizione della programmazione pluriennale;
- b) predispone il documento previsionale annuale e lo sottopone per l'approvazione in tempo utile all'Organo di indirizzo;
- c) predispone il bilancio della Fondazione, corredato della relazione sulla gestione, comprensiva del bilancio di missione relativo all'attività erogativa svolta nell'esercizio precedente;
- d) predispone relazioni semestrali sull'attività istituzionale per il Consiglio Generale.

2.4 Struttura operativa

La Struttura Operativa, coordinata dal Segretario Generale, provvede alla predisposizione degli strumenti erogativi e all'istruttoria dei progetti propri e di terzi da sottoporre agli Organi deliberanti, secondo criteri di imparzialità, economicità, comparazione e non discriminazione. Provvede altresì all'attività di monitoraggio degli interventi sostenuti, sia dal punto di vista amministrativo contabile che nel merito delle attività realizzate, verificando l'aderenza con i progetti presentati e disponendo, in caso di congruità, la liquidazione delle relative erogazioni.

3. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

3.1 Documento programmatico pluriennale [in breve DPP]

Il DPP contiene la specificazione delle linee strategiche e degli obiettivi che la Fondazione intende perseguire nel periodo di riferimento che – di norma – ha durata triennale.

Nel DPP sono indicati i settori rilevanti, nonché gli eventuali altri settori di intervento nell'ambito di quelli ammessi, nei quali la Fondazione svolgerà la propria attività in conformità alle previsioni dello Statuto e del presente Regolamento.

Ai fini della predisposizione delle linee di programmazione, la Fondazione, secondo le modalità ritenute di volta in volta più adeguate, procede, anche mediante audizioni, studi e indagini, a definire le effettive esigenze del territorio secondo un percorso di approfondimento volto a interessare le più significative realtà pubbliche e private in esso operanti.

Sulla base della rendicontazione annuale circa l'attività svolta, il documento programmatico pluriennale viene periodicamente sottoposto a verifica, al fine di riscontrarne il grado di implementazione. Durante la vigenza del DPP, entro la fine del mese di luglio di ciascun anno solare e su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Generale valuta l'adeguatezza e l'attualità del documento, provvedendo ad aggiornarlo qualora necessario. In mancanza di deliberazione di aggiornamento, le indicazioni contenute nel Documento di Programmazione Pluriennale per l'anno di riferimento si intendono confermate.

Nell'ultimo anno di validità del DPP, di norma entro la fine del mese di luglio, il Consiglio Generale approva il DPP relativo al triennio successivo.

3.2 Documento programmatico previsionale annuale [in breve DPA]

Il DPA contiene la previsione delle risorse disponibili, la ripartizione delle stesse per settore, le linee generali e gli indirizzi, nell'ambito delle previsioni del documento programmatico pluriennale.

Il DPA viene approvato dal Consiglio Generale entro il mese di ottobre dell'anno precedente quello di riferimento.

In occasione dell'approvazione del DPA, il Consiglio Generale può procedere alla verifica della attualità delle previsioni del documento pluriennale e alle eventuali modifiche necessarie, adeguatamente motivate.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'attività erogativa, secondo le indicazioni del DPA, individuando e definendo le modalità operative ritenute più adeguate alla realizzazione degli indirizzi (bando, presentazione domande, progetti propri, ecc.), rese pubbliche sul sito Internet della Fondazione al fine di assicurarne la più ampia diffusione.

4. DESTINATARI E MODALITÀ DI INTERVENTO

Possono beneficiare degli interventi della Fondazione i soggetti che per esperienza, competenza, professionalità, reputazione e capacità di partnership siano in grado di conseguire con efficacia ed efficienza gli obiettivi dei progetti proposti, perseguendo scopi di utilità sociale, o culturale, o ambientale, o di promozione dello sviluppo economico.

Sotto il profilo soggettivo, possono presentare domanda di contributo:

- a) i soggetti pubblici, gli enti del terzo settore di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nonché le imprese strumentali, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153;
- b) le cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381;
- c) le imprese sociali di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n.112;
- d) le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero;
- e) altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, con o senza personalità giuridica, che promuovono lo sviluppo economico o perseguono scopi di utilità sociale nel territorio di competenza della Fondazione, per progetti riconducibili ad uno dei settori di intervento.

Ai fini della formalizzazione dei progetti di intervento, è necessario che i soggetti privati di cui alla suindicata lettera a) siano iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore, mentre per i soggetti

privati di cui alla lettera e) è necessario che gli stessi siano organizzati e formalmente costituiti, per atto pubblico o registrato o per scrittura privata autenticata. In ogni caso è necessario che i soggetti operino stabilmente nel settore cui è rivolta l'erogazione da almeno due anni e che comprovino le loro esperienze, competenze e conoscenze, al fine di garantire la realizzazione e sostenibilità del progetto.

Possono essere accolte richieste da enti o comitati privi delle caratteristiche indicate esclusivamente per interventi ritenuti particolarmente rilevanti a giudizio del Consiglio di Amministrazione.

4.1 Soggetti esclusi

Sono escluse dagli interventi della Fondazione le richieste:

- di natura commerciale, lucrativa e che producano una distribuzione di profitti;
- provenienti da persone fisiche, con l'eccezione delle erogazioni sotto forma di premi, borse di studio o di ricerca;
- provenienti da soggetti che non si riconoscano nei valori della Fondazione o che comunque abbiano finalità incompatibili con quelle dalla stessa perseguite;
- provenienti da imprese di qualsiasi natura con esclusione delle imprese strumentali e dei soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del precedente punto;
- provenienti da partiti e movimenti politici, da organizzazioni sindacali o di patronato e di categoria.

4.2 Altre cause di esclusione

La Fondazione non esercita attività creditizia e non assume la qualifica di socio/associato in altre fondazioni, enti ed associazioni, da cui possa derivare responsabilità illimitata e/o impegni ed obblighi non predeterminati o a scadenza indeterminata. La Fondazione, in ogni caso, non eroga contributi, né direttamente né indirettamente: a favore di soggetti od enti che mirino a limitare la libertà e la dignità dei cittadini o a promuovere ogni forma di discriminazione; nel caso di associazioni o circoli privati, a sostegno di progetti rivolti in modo esclusivo e prevalente ai soci. Nel caso di richiesta di contributo per interventi di costruzione e ristrutturazione di edifici e per il restauro di beni architettonici ed artistici, la Fondazione non sostiene progetti presentati da enti che non detengono l'intera proprietà del bene oggetto dell'intervento. Di norma vengono, altresì, esclusi: progetti già avviati o addirittura conclusi alla data di presentazione della richiesta/data di apertura del bando; progetti che prevedono contributi a copertura di debiti pregressi; richieste promosse da enti che intendono attivare in proprio campagne di raccolta fondi a favore di soggetti terzi. La Fondazione può individuare, nell'ambito dei Bandi, eventuali ulteriori cause di esclusione delle richieste, al fine di accrescere l'efficacia degli interventi.

4.3 Impegni pluriennali

La Fondazione, perseguendo obiettivi di efficienza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse e operando secondo principi di cautela, non assume, di norma, impegni pluriennali. In mancanza di una specifica previsione nel DPA, i progetti accolti, quando anche prevedessero un'articolazione pluriennale delle azioni, vengono deliberati totalmente sulle disponibilità dell'anno.

4.4 Azioni informative per l'accesso agli interventi

La Fondazione predispose azioni informative volte a sollecitare le richieste di terzi per interventi conformi agli strumenti di programmazione della Fondazione, concernenti i requisiti, le modalità e i termini per usufruire degli interventi.

Provvede, inoltre, alla pubblicità delle azioni informative, anche differenziata in base alla rilevanza degli interventi, mediante avvisi, comunicati, bandi generali o specifici, redatti in modo da garantire la trasparenza delle condizioni di accesso.

5. MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI EROGATIVI

5.1 Progetti propri della Fondazione

Per le iniziative proprie la Fondazione predisponde documenti di progettazione ed eventuali studi di fattibilità indicanti gli obiettivi perseguiti, i soggetti coinvolti, il loro ruolo, i tempi di realizzazione, le risorse economiche riservate.

5.2 Progetti di terzi

Nella predisposizione del Documento Programmatico Previsionale (DPA) il Consiglio di Amministrazione individua e disciplina gli strumenti attraverso i quali i soggetti terzi possono proporre progetti alla Fondazione per il relativo sostegno finanziario, garantendo la parità di accesso nel rispetto delle norme statutarie, del presente Regolamento e dei principi di programmazione definiti.

Le richieste di intervento da parte di terzi devono essere presentate su apposita modulistica, disponibile presso la sede nonché sul sito Internet della Fondazione e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

La richiesta deve indicare:

- a) l'oggetto del progetto o dell'iniziativa;
- b) le generalità del richiedente, di eventuali partner e delle persone che in concreto si occuperanno della realizzazione del progetto;
- c) gli obiettivi che si intendono perseguire e i benefici per la collettività che possono derivare dal progetto;
- d) le finalità, i contenuti e le azioni dell'intervento;
- e) il fabbisogno finanziario dettagliato e l'ammontare del contributo richiesto;
- f) le fonti di finanziamento ulteriore e risorse proprie investite;
- g) i tempi di realizzazione;
- h) gli elementi considerati significativi come indicatori per valutare il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati e l'impatto previsto dell'intervento sul territorio;
- i) l'impegno a trasmettere relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'iniziativa;
- j) l'impegno a esibire idonea documentazione in ordine alle spese sostenute, alla loro inerenza al progetto sostenuto, nonché a rendicontare a conclusione del progetto i risultati conseguiti;
- k) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/279).

Alle richieste deve essere allegato:

- a) statuto, atto costitutivo, eventuale ulteriore documentazione sull'assenza dello scopo di lucro;
- b) ultimo bilancio consuntivo e bilancio previsionale;
- c) eventuale documentazione autorizzativa da parte delle autorità competenti, ove prevista in apposita normativa;
- d) impegno di terzi per la copertura delle spese dell'intervento eccedenti il contributo richiesto;
- e) deliberazione dell'eventuale organo collegiale di approvazione del progetto o dell'iniziativa e di assunzione degli eventuali oneri non previsti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere nell'avviso pubblico eventuale ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per la puntuale valutazione del progetto e della qualità del proponente.

5.3 Azioni di sistema

Si tratta di interventi per i quali la Fondazione ravvisa l'opportunità di un'azione congiunta a quella di altre Fondazioni di origine bancaria, per manifestare il proprio impegno e la propria presenza in risposta a esigenze ritenute prioritarie o di particolare rilevanza generale. Il più delle volte costituiscono una risposta da parte del sistema delle Fondazioni a situazioni di carattere emergenziale o strategico/istituzionale.

Le modalità di erogazione della Fondazione possono essere attuate attraverso l’emanazione di bandi o attraverso assegnazione diretta, più precisamente per mezzo dei seguenti strumenti:

5.4 Bando

All’interno di questo strumento d’intervento potranno essere attivate le seguenti tipologie di Bando:

1. Bando a scadenza unica: prevede che i progetti vengano presentati entro un determinato termine temporale, pena l’inammissibilità degli stessi.

2. Bando di idee: promuove idee progettuali e studi di fattibilità che, se di interesse per la Fondazione, verranno candidati al finanziamento e potranno essere accompagnati alla progettazione dalla Fondazione stessa.

3. Bando di co-progettazione: si basa su un percorso propedeutico alla presentazione di proposte progettuali in collaborazione con la Fondazione.

4. Bando di terzi: erogazioni effettuate a favore di soggetti terzi, i quali provvederanno ad individuare i beneficiari finali attraverso specifici bandi, concorsi o altre modalità di selezione ad evidenza pubblica.

5.5 Assegnazione diretta

Si tratta di contributi assegnati a progetti presentati da terzi e valutati positivamente, individuati dalla Fondazione, senza ricorso allo strumento del bando, comunque riferiti agli ambiti di attività previsti dal Documento Programmatico Previsionale.

6. ISTRUTTORIA, CRITERI DI VALUTAZIONE, EROGAZIONE, MONITORAGGIO

Tutte le richieste di contributo devono essere inoltrate nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti negli specifici Bandi e, per le altre modalità di intervento, per mezzo della compilazione di specifici moduli adottati dalla Fondazione e la presentazione di eventuale documentazione aggiuntiva che si rendesse necessaria per la puntuale valutazione del progetto.

6.1 Istruttoria

L’attività istruttoria inerente alla selezione dei progetti, di terzi e propri, è svolta dalla struttura operativa secondo criteri e procedure predefinite e standardizzate, che tengano conto delle caratteristiche dei proponenti, della dimensione delle risorse richieste e degli ambiti di intervento, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento.

L’istruttoria concerne la verifica degli aspetti formali della richiesta, della rispondenza ai requisiti fissati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Regolamento, nonché delle previsioni statutarie e agli strumenti di programmazione della Fondazione; possono essere richieste informazioni integrative anche al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione o per colmare eventuali carenze nella documentazione prodotta.

Vengono prese in considerazione e sottoposte ad istruttoria solo le richieste che risultino complete sotto il profilo formale.

L’attività istruttoria e di selezione delle richieste tiene conto in particolare:

- a) delle caratteristiche dei soggetti proponenti;
- b) della coerenza interna del progetto, con riguardo ai mezzi in relazione agli obiettivi perseguiti;
- c) dell’esistenza di altri finanziamenti e della loro consistenza;
- d) degli indicatori esposti per valutare il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati e l’efficacia dell’intervento in termini di impatto atteso sul territorio di riferimento della Fondazione;
- e) della completezza della documentazione fornita in ordine al piano finanziario e al grado di specifica fattibilità;

f) della non sostituibilità rispetto all'intervento pubblico, tenendo conto delle situazioni di contesto.

6.2 Criteri per la valutazione delle richieste

Nella valutazione dei progetti il Consiglio di Amministrazione definisce metodi e parametri, desunti dagli obiettivi, dalle linee di operatività e priorità degli interventi, nonché dal sistema dei valori di riferimento e con un'attenta valutazione dei costi in relazione ai benefici attesi, ispirati a principi di imparzialità, comparazione e trasparenza.

I progetti ritenuti ammissibili vengono sottoposti alle valutazioni di merito del Consiglio di Amministrazione avuto riguardo:

- alla congruità dei progetti rispetto ai documenti di programmazione della Fondazione;
- alla capacità di lettura del bisogno cui il progetto intende fare fronte e all'adeguatezza della soluzione proposta;
- alla sostenibilità economica e alla fattibilità, anche finanziaria, dell'iniziativa;
- ai profili innovativi dell'iniziativa o del progetto e alla sua capacità di perseguire i fini dell'erogazione;
- alle caratteristiche del richiedente in termini di esperienza maturata nel settore o nella realizzazione di iniziative analoghe, di capacità di gestire professionalmente l'attività proposta e di reputazione.

La Fondazione si riserva il diritto di compiere ogni accertamento che ritenga opportuno per la valutazione dei progetti presentati dai soggetti richiedenti, avvalendosi all'occorrenza di uno o più consulenti esterni per la valutazione di merito e/o tecnica.

Nella scelta dei progetti da finanziare, il Consiglio di Amministrazione privilegia, di norma, quelli:

- a) caratterizzati da un adeguato grado di innovatività in termini di risposta al bisogno, di modalità organizzative o di impiego delle risorse;
- b) capaci di proseguire l'azione attraverso la generazione diretta di risorse, l'attrazione di proventi futuri o la presa in carico dell'iniziativa da parte di altri soggetti pubblici o privati;
- c) in grado di mobilitare altre risorse (co-finanziamento), sia provenienti da altri soggetti finanziatori, che da autofinanziamento.

I soggetti che hanno presentato richiesta di contributo possono ricevere informazioni circa lo stato di avanzamento delle pratiche e gli esiti del processo di selezione secondo le procedure operative definite dalla Fondazione.

6.3 Procedure di approvazione

Nel caso di Bando, l'attività di selezione comporta l'adozione di una graduatoria delle proposte presentate e l'attribuzione dell'erogazione al progetto, o ai progetti, ritenuti più meritevoli, sulla base dei criteri prefissati e secondo le tempistiche indicate nello stesso.

Negli altri casi, le erogazioni sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione in base a domanda.

Il Consiglio di Amministrazione può condizionare l'approvazione di una domanda all'adozione di alcune modifiche e integrazioni che dovranno pervenire perentoriamente nelle tempistiche indicate.

Di norma, il Consiglio di Amministrazione assume nel mese di giugno le deliberazioni relative alle domande presentate entro il mese di maggio e nel mese di dicembre le deliberazioni relative alle domande presentate entro il mese di novembre.

Le deliberazioni assunte, sia in riferimento ai Bandi, comprensive delle graduatorie, sia in riferimento alle erogazioni senza bando, sono riportate nel verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e nella relativa documentazione conservata agli atti, con indicazione dell'approvazione, totale o parziale, delle istanze presentate e del rifiuto di altre.

6.4 Erogazione dei contributi

Gli impegni assunti dalla Fondazione, salvo i progetti propri, sono formalizzati con lettera del Presidente, inviata ai proponenti agli indirizzi, preferibilmente di posta elettronica, da essi indicati nella domanda.

Con le medesime modalità comunicative si informano i richiedenti delle istanze non accolte. L'erogazione dei contributi deliberati è subordinata all'accettazione da parte del beneficiario del "Disciplinare di erogazione del contributo" della Fondazione.

All'atto della comunicazione di assegnazione parziale del contributo, la Fondazione potrà chiedere al beneficiario di far pervenire il nuovo piano finanziario dell'iniziativa.

Il soggetto proponente deve comunicare, previa decadenza dal contributo, i tempi di realizzazione del progetto e il completamento dello stesso, fornendo una rendicontazione relativa sia agli aspetti quantitativi che a quelli qualitativi, ivi incluso il grado di raggiungimento degli obiettivi sulla base degli indicatori utili alla valutazione dell'impatto dell'intervento sul territorio.

La liquidazione del contributo deliberato, di norma, è disposta "a consuntivo" dal Segretario Generale sulla base della documentazione relativa alla spesa sostenuta per l'attuazione del progetto o dell'iniziativa; può, tuttavia, in situazioni adeguatamente motivate, essere parzialmente anticipata. Non sono consentite modalità di corresponsione che non permettano la tracciabilità dei pagamenti.

Qualora il rendiconto indichi spese inferiori a quelle previste, l'erogazione è disposta mantenendo la proporzione tra il contributo concesso e il preventivo di spesa.

Il Consiglio di Amministrazione può disporre erogazioni per stati d'avanzamento; la liquidazione è quantificata in proporzione agli importi indicati nel preventivo, alle spese rendicontate e al finanziamento deliberato.

Ogni variazione al progetto oggetto di contributo deve essere preventivamente comunicata alla Fondazione, la quale si riserva l'eventuale revoca totale o parziale dell'apporto finanziario.

La concessione o la reiterazione degli interventi non costituisce motivo di aspettativa per benefici futuri.

6.5 Revoca dei contributi

La Fondazione può revocare l'assegnazione delle risorse qualora:

- siano accertati motivi che inducano a ritenere non possibile la realizzazione o la continuazione del progetto o del sostegno;
- sia accertato, all'esito della verifica della rendicontazione, l'uso non corretto dei fondi erogati; in questo caso la Fondazione potrà in qualsiasi momento disporre l'interruzione della contribuzione e richiedere la restituzione delle somme già eventualmente versate;
- trascorsi 3 anni dalla comunicazione della concessione del contributo, il progetto non sia stato realizzato, salvo giustificato motivo che la Fondazione dovrà valutare;
- il soggetto beneficiario non abbia dato seguito ai contenuti del progetto proposto ovvero alle eventuali indicazioni della Fondazione per la sua realizzazione.

La Fondazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di ridurre il contributo nell'ipotesi di ridimensionamento del progetto, anche oltre la mera riduzione proporzionale.

6.6 Monitoraggio e valutazione risultati

La Fondazione, mediante il supporto della Struttura Operativa o, se necessario, con l'ausilio di soggetti terzi, verifica:

- a) lo stato di avanzamento del progetto, per le erogazioni di importo superiore a cinquantamila euro, mediante relazioni periodiche acquisite e attività di monitoraggio delle fasi operative;
- b) il rendiconto finale, in relazione alla coerenza con il preventivo economico e con la relazione di attuazione del progetto;
- c) la coerente utilizzazione delle strutture, opere o apparecchiature sovvenzionate;
- d) i risultati conseguiti, in relazione alle finalità programmatiche definite, valutandone l'impatto in termini di benefici prodotti per la collettività, tenuto conto della rilevanza del progetto.

La Fondazione si riserva di richiedere ulteriore documentazione, anche in momenti successivi alla conclusione del progetto, nonché di compiere ogni accertamento che ritenga opportuno.

6.7 Evidenza del contributo della Fondazione

Il beneficiario si impegna ad evidenziare adeguatamente, nelle comunicazioni relative all'iniziativa, il contributo assegnato dalla Fondazione.

7. PUBBLICITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE ISTITUZIONALE E NORMA TRANSITORIA

7.1 Pubblicità della documentazione istituzionale

Lo Statuto, i Regolamenti, i Bilanci completi (Bilanci di Missione compresi), i Documenti Programmatici Previsionali, informazioni concernenti gli appalti affidati di importo superiore a 50.000 euro, Bandi per le erogazioni, etc. sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.

Sul sito Internet della Fondazione sono altresì resi pubblici l'iter per le richieste di sostegno finanziario, con indicazione delle modalità di accesso e di valutazione delle istanze, nonché i connessi esiti.

7.2 Norma transitoria

Le modifiche concernenti i Destinatari degli interventi si applicano a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza dal 1° agosto 2022.

Alle richieste di contributo inoltrate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.